



COMMERCIAL UNION

Previdenza

Edizione 04

NET UNIT

PIANO ASSICURATIVO
UNIT LINKED
A PREMIO UNICO

distribuito da



NET UNIT

UNIT LINKED A PREMIO UNICO

SOMMARIO

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	pag. 2
GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO	pag. 4
<ul style="list-style-type: none">• IL CONTRATTO• I TERMINI PIÙ USATI• ASPETTI LEGALI	
NOTA INFORMATIVA	pag. 8
NORME CONTRATTUALI (TARIFFA UA5S)	
1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NET UNIT UNIT LINKED A PREMIO UNICO	pag. 24
2. REGOLAMENTO DEI FONDI:	pag. 34
<ul style="list-style-type: none">• <i>CU BPL OBBLIGAZIONARIO</i>• <i>CU BPL BILANCIATO</i>• <i>CU BPL AZIONARIO</i>	

NET UNIT

UNIT LINKED A PREMIO UNICO

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

** Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A. - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.
Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITÀ D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali, per l'Area Industriale Assicurativa.

NET UNIT

UNIT LINKED A PREMIO UNICO

GUIDA ALL' USO DEL SUO CONTRATTO

Conservi con cura questo *Testo Contrattuale NET UNIT A PREMIO UNICO*, la *Proposta-Certificato*, documento che attesta la stipulazione del Contratto e con il quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa e la Lettera Contrattuale di Conferma, che riceverà dalla Commercial Union Previdenza S.p.A., nella quale è indicato il numero definitivo di Polizza a cui dovrà fare sempre riferimento e dove sono illustrate le diverse informazioni inerenti al Suo Contratto.

Nel Testo Contrattuale **NET UNIT A PREMIO UNICO** sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- la **NOTA INFORMATIVA**, che illustra le principali caratteristiche del Suo Contratto e descrive gli aspetti di maggiore rilievo delle Condizioni di Assicurazione e del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
- le **NORME CONTRATTUALI (Tariffa UA5S)**, che comprendono:
 - * le **Condizioni di Assicurazione**: si riferiscono in modo specifico al Contratto da Lei sottoscritto: un Contratto a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi, collegato ai Fondi Interni Assicurativi da Lei prescelti;
 - * il **Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi**: stabilisce le modalità di gestione dei *Fondi Interni Assicurativi CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO e CU BPL AZIONARIO*.

La scelta di investimento da Lei effettuata in ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi **CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO E CU BPL AZIONARIO** avviene in base alle Sue decisioni al momento della stipulazione del Contratto; Lei potrà comunque richiedere il trasferimento del controvalore delle units in base alla Sua propensione alla diversificazione dell'investimento, da uno dei Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti, ad un altro Fondo Interno Assicurativo, tra quelli predisposti dalla Società per il presente Contratto.

NET UNIT

UNIT LINKED A PREMIO UNICO

I TERMINI PIÙ USATI

Società

Compagnia di Assicurazioni – **Commercial Union Previdenza S.p.A.** - con la quale viene stipulato il Contratto;

Contraente

persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto e si impegna a pagare il premio. È titolare a tutti gli effetti del Contratto;

Assicurato

persona sulla cui vita è stipulato il Contratto. Può coincidere con il Contraente;

Beneficiario

persona, fisica o giuridica, cui spetta il pagamento della prestazione prevista;

Soggetto Incaricato

BIPIELLE PREVIDENZA ASSICURATIVA S.r.l. che si avvale dei Promotori Finanziari di BIPIELLE.NET tramite i quali è stipulato il Contratto;

Proposta-Certificato

il documento contenente la richiesta del Contraente di stipulare il Contratto di assicurazione con la Società;

Lettera Contrattuale di Conferma

il documento attestante l'esistenza del Contratto di assicurazione;

Conclusione del Contratto

il Contratto si considera concluso quando il Contraente e l'Assicurato hanno sottoscritto la Proposta-Certificato e il Contraente ha versato il premio pattuito;

Data di decorrenza

data da cui sono operanti le prestazioni del Contratto; in questo caso il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto;

Recesso

diritto del Contraente di recedere dal Contratto. Il diritto può essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto;

Durata del Contratto

periodo durante il quale il Contratto è in vigore, ovvero l'intera vita dell'Assicurato;

Piano di Versamento

Piano che il Contraente decide al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato e che prevede la corresponsione di un premio unico;

Premio Unico

importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società;

Versamento Aggiuntivo

importo che il Contraente ha facoltà di versare - in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale - per integrare il Suo Piano di Versamento;

Capitale Caso Morte

prestazione che la Società corrisponde ai Beneficiari designati in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto;

Units

quote dei Fondi Interni Assicurativi, nei quali vengono investiti, al netto delle spese, i versamenti effettuati dal Contraente. Le units possedute dal Contraente costituiscono il Conto Units;

Valore unitario delle Units

è il valore di mercato delle units dei Fondi Interni Assicurativi pubblicato giornalmente sui principali quotidiani nazionali;

Controvalore delle units

valore monetario delle units, ottenuto moltiplicando il numero di units stesse, possedute dal Contraente ad una determinata data ed iscritte nel Conto Units, per il valore unitario (prezzo delle units) alla medesima data;

Fondo Interno Assicurativo

Fondo - a cui possono partecipare persone fisiche o giuridiche - scelto dal Contraente tra quelli predisposti dalla Società al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, nel quale vengono fatti confluire - convertiti in numero di units - in percentuali stabilite dal Contraente, il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso. I Fondi Interni Assicurativi sono denominati: CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO e CU BPL AZIONARIO;

Spese

oneri a carico del presente Contratto, vengono calcolati sia sul premio unico che sugli eventuali versamenti aggiuntivi;

Sostituzione del Fondo Interno Assicurativo

possibilità data al Contraente di richiedere il trasferimento del controvalore delle u-

nits da uno dei Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti, ad un altro Fondo Interno Assicurativo tra quelli predisposti dalla Società per il presente Contratto;

Riscatto totale

diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore delle units possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penalità percentuale di riscatto;

Riscatto parziale

diritto del Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte delle units possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penalità percentuale di riscatto;

Opzione in Rendita Vitalizia

facoltà del Contraente di scegliere, in alternativa al valore di riscatto maturato, la corresponsione di rate di rendita annua vitalizia rivalutabile;

Valuta

il presente Contratto è stipulato in Euro e pertanto ogni calcolo ed ogni riferimento ad importi monetari avviene esclusivamente con tale valuta;

NET UNIT

UNIT LINKED A PREMIO UNICO

ASPETTI LEGALI

Impignorabilità ed insequestrabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Assicurazione sulla Vita. Essi sono infatti esenti ai sensi del Codice Civile – fatte salve specifiche disposizioni di Legge – da pignoramento o sequestro (Art. 1923 del Codice Civile).

BIPIELLE

UNIT LINKED A PREMIO UNICO

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente nota informativa, **di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del Contratto**, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e in corso di Contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

SEZIONE A

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 17820 del 4/8/1988.

Ha sede in Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano (Italia).

SEZIONE B

1. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

1. La presente nota informativa descrive un'assicurazione sulla vita "Unit Linked a premio unico" a vita intera.

Il presente è un Contratto in cui l'entità delle somme dovute dalla Società è direttamente collegata alle variazioni del valore delle units, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le units sono rappresentazione.

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto sono riportate nella SEZIONE C della presente Nota Informativa.

2. in relazione alla struttura del Fondo Interno Assicurativo cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione della presente assicurazione comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario, ed in particolare:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dalla Società Emittente (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);
- il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che la Società Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse e/o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie della Società Emittente;
- il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;

- la stipulazione del Contratto può comportare un **rischio di cambio** per le attività denominate in valute estere diverse dall'Euro;

3. il presente Contratto non consente di consolidare, di anno in anno, i risultati economici conseguiti e non prevede alcun valore minimo garantito dalla Società. Il rischio conseguente alle possibili oscillazioni del valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi rimane dunque a totale carico del Contraente; ciò può comportare che le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato siano inferiori alla somma dei versamenti effettuati dal Contraente (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi), come indicato al punto 1.1 "PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO". Le prestazioni vengono descritte nel dettaglio nella SEZIONE C della presente Nota Informativa;

4. in caso di liquidazione nel corso della durata contrattuale (riscatto totale o parziale) il relativo importo potrebbe anche risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, come indicato al punto 6.1 "RISCATTO" della SEZIONE C. Non vi è infatti da parte della Società, una garanzia di valore minimo in caso di liquidazione nel corso della durata contrattuale, né quindi la certezza di poter recuperare i versamenti effettuati.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Il presente Contratto non è di tipo previdenziale (di cui all'art. 9 ter del D. Lgs. 124/93). Le prestazioni collegate al Contratto sono di seguito indicate.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. PRESTAZIONI ASSICURATE

La Società contro il versamento di un premio unico e di eventuali versamenti aggiuntivi, si impegna a corrispondere sotto forma di capitale una prestazione da erogarsi in caso di decesso dell'Assicurato, come indicato al successivo punto 1.1.

1.1 PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa senza limiti territoriali, e con i limiti indicati all'Art. 3 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" delle Condizioni di Assicurazione - la Società corrisponde ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a) controvalore del numero di units calcolato moltiplicando il numero di units per il valore unitario delle stesse del giorno di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Società;
- b) Capitale Caso Morte Aggiuntivo ottenuto applicando al premio unico, la percentuale di maggiorazione indicata nella tabella che segue che varia in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso. Il Capitale Caso Morte aggiuntivo non potrà superare gli importi massimi indicati:

Età dell'Assicurato alla data del decesso	% Premio Unico	Importo massimo
fino a 30 anni	2,5%	Euro 13.000
Da 31 anni a 45 anni	1,5%	Euro 8.000
Da 46 anni a 55 anni	1,0%	Euro 5.000
Da 56 anni a 65 anni	0,5%	Euro 2.600
Da 66 anni a 89 anni	0,3%	Euro 1.600

La Maggiorazione per la Garanzia Morte ha comunque effetto fino al compimento del 90° anno da parte dell'Assicurato.

VALORE UNITARIO DELLE UNITS DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle units in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo.

Il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene determinato giornalmente dalla Società, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo come indicato al successivo punto 4.2 "SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" della presente Nota Informativa, e pubblicato sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE".

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di Borsa aperto successivo.

Il valore del Capitale Caso Morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi), sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le units sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate al punto 4 "COSTI" che segue.

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per il presente Contratto.

1.2 FONDI INTERNI ASSICURATIVI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

La Società ha istituito e gestisce un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie per ciascun Fondo Interno Assicurativo CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO, CU BPL AZIONARIO.

Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito ed è disciplinato da uno specifico Regolamento riportato nelle Condizioni Contrattuali e dall'art. 14 "INTEGRAZIONI DI QUANTO RIPORTATO NEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO E CU BPL AZIONARIO AI SENSI DELLA CIRCOLARE ISVAP N. 474/D DEL 21/07/2002" delle Condizioni di Assicurazione.

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in units di ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi prescelti.

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono investite le

disponibilità allocate in ciascun Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Per misurare il profilo di rischio dei Fondi viene utilizzata la volatilità quale indicatore del livello di rischio insito nell'investimento associato alla variabilità dei tassi di rendimento. In via generale le classi di volatilità possono essere schematicamente rappresentate secondo la seguente tabella, elaborata dall'Ania:

VOLATILITÀ MEDIA ANNUA	CLASSI DI RISCHIO
0% - 1%	molto basso
1% - 3%	basso
3% - 8%	medio basso
8% - 15%	medio alto
15% - 25%	alto
> 25%	molto alto

Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il seguente:

- medio-basso per il Fondo CU BPL OBBLIGAZIONARIO;
- medio-basso per il Fondo CU BPL BILANCIATO;
- medio-alto per il Fondo CU BPL AZIONARIO.

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in units di uno o più Fondi Interni Assicurativi, denominati: CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO, CU BPL AZIONARIO.

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società in:

- units di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio - OICR, sia di diritto italiano che di diritto estero (armonizzati U.E.) - che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE;

- attività finanziarie di vario genere, tra le quali titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato anche emesse da aziende del Gruppo BIPIELLE, strumenti del mercato monetario, denominate in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali, liquidità in linea con le finalità di gestione del Fondo.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base all'asset allocation indicata al successivo punto 1.2.1 "CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI".

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria. Qui di seguito riportiamo, distinti per comparto di appartenenza, i Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), nei quali saranno inizialmente investite le disponibilità dei Fondi Interni Assicurativi:

MONETARI

- BIPIELLE FONDICRI MONETARIO
- BIPIELLE FONDICRI TASSO VARIABILE
- BIPIELLE FONDICRI LIQUIDITA'

OBBLIGAZIONARI/BILANCIATI

- BIPIELLE FONDICRI CEDOLA
- BIPIELLE FONDICRI BILANCIATO
- BIPIELLE HENDERSON OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
- BIPIELLE HENDERSON OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI
- BIPIELLE FONDICRI OBBLIGAZIONARIO EURO LUNGO TERMINE
- BIPIELLE FONDICRI OBBLIGAZIONARIO EURO
- BIPIELLE FONDICRI ETICO ROMA CAPUT MUNDI
- BIPIELLE HENDERSON CORPORATE BOND
- BIPIELLE HENDERSON OBBLIGAZIONARIO AMERICA
- BIPIELLE FONDICRI 70/30
- BIPIELLE FONDICRI 80/20

AZIONARI

- BIPIELLE HENDERSON GLOBALE
- BIPIELLE FONDICRI ITALIA
- BIPIELLE HENDERSON PAESI EMERGENTI
- BIPIELLE HENDERSON AMERICA

- BIPIELLE HENDERSON EUROPA
- BIPIELLE HENDERSON ORIENTE
- BIPIELLE HENDERSON CONVERGENZA EUROPA
- BIPIELLE FONDICRI MEDITERRANEO
- BIPIELLE HENDERSON GIAPPONE
- BIPIELLE HENDERSON AMERICA LATINA
- BIPIELLE FONDICRI FREE
- BIPIELLE FONDICRI SMALL CAP
- BIPIELLE FONDICRI EURO
- BIPIELLE FONDICRI FREE 50/50
- BIPIELLE FONDICRI FREE 70/30
- BIPIELLE HENDERSON LEADER
- BIPIELLE HENDERSON CRESCITA
- BIPIELLE HENDERSON VALORE

La Società si riserva di affidare la gestione dei Fondi Interni Assicurativi e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. La Società ha comunque l'esclusiva responsabilità nel confronto degli Assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche.

In particolare si precisa che fra le cause di necessità di fusione di ciascun Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo Interno Assicurativo avente analoghe caratteristiche si individua la consistenza patrimoniale del Fondo inferiore a Euro 5.000.000,00. Qualora la Società intenda dar corso all'operazione di fusione il Contraente riceverà una informativa preliminare con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza dell'operazione, con possibilità di riscatto senza penalità.

1.2.1 CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI


I Fondi Interni Assicurativi CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO, CU BPL AZIONARIO hanno le seguenti caratteristiche:

CU BPL OBBLIGAZIONARIO

- Finalità: perseguire una crescita regolare dell'investimento, mantenendo, in termini reali, il valore del capitale. Per raggiungere tale obiettivo gli investimenti sono effettuati soprattutto nel Comparto Obbligazionario mentre il peso del Comparto Azionario risulta abbastanza limitato;
- Destinatari: persone fisiche o giuridiche che hanno una bassa propensione al rischio;
- Composizione: la ripartizione del capitale investito è la seguente:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
liquidità / monetario	0%	10%
Obbligazionario	65%	85%
Azionario	15%	25%

- Profilo di Rischio: medio-basso;
- Volatilità media annua: 2,00%
- Miglior rendimento trimestrale:
2° trimestre 2003 2,34%
- Peggior rendimento trimestrale:
2° trimestre 2002 - 2,64%





CU BPL BILANCIATO

- **Finalità:** conseguire, sfruttando anche le opportunità offerte dai mercati azionari, una crescita del capitale minimizzando l'eventuale verificarsi di minusvalenze in conto capitale. Per raggiungere tale obiettivo gli investimenti sono effettuati in uguale misura nel Comparto Obbligazionario ed in quello Azionario;
- **Destinatari:** persone fisiche o giuridiche che hanno una media propensione al rischio;
- **Composizione:** la ripartizione del capitale investito è la seguente:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
liquidità / monetario	0%	10%
Obbligazionario	40%	70%
Azionario	30%	50%

- **Profilo di Rischio:** medio-basso;
- **Volatilità media annua:** 6,00%
- **Miglior rendimento trimestrale:**
2° trimestre 2003 3,58%
- **Peggior rendimento trimestrale:**
2° trimestre 2002 - 6,19%




CU BPL AZIONARIO

- **Finalità:** conseguire, nel medio e lungo periodo, elevati tassi di crescita di capitale investito, sfruttando prevalentemente opportunità offerte dai mercati azionari. Per raggiungere tale obiettivo gli investimenti sono effettuati soprattutto nel Comparto Azionario mentre risulta ridotto il peso del Comparto Monetario. La presenza di una forte componente azionaria comporta comunque un certo grado di volatilità dei rendimenti;
- **Destinatari:** persone fisiche o giuridiche che hanno una medio-alta propensione al rischio;
- **Composizione:** la ripartizione del capitale investito è la seguente:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
liquidità / monetario	0%	10%
Obbligazionario	10%	49%
Azionario	51%	80%

- **Profilo di Rischio:** medio-alto;
- **Volatilità media annua:** 10,58%
- **Miglior rendimento trimestrale:**
2° trimestre 2003 5,35%
- **Peggior rendimento trimestrale:**
2° trimestre 2002 - 11,18%



**CARATTERISTICHE COMUNI
AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI
CU BPL OBBLIGAZIONARIO,
CU BPL BILANCIATO, CU BPL AZIONARIO**

L'investimento in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente non può essere effettuato per un valore superiore al 10% del totale delle attività assegnate a ciascun Fondo Interno Assicurativo, con esclusione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti soprannazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri. Sono inoltre esclusi i titoli di debito emessi da altri Stati della zona A ai quali sia stato attribuito un rating pari a "AAA" o equivalente. Non potranno essere assegnati a ciascun Fondo Interno Assicurativo strumenti finanziari non quotati.

- **Area Geografica:** i Fondi Interni utilizzano OICR che investono nei mercati di Paesi OCSE e non OCSE appartenenti a Stati Europei, Stati Uniti d'America, America Latina Giappone, Asia.
- **Rischio di Cambio:** gli OICR sono denominati in Euro e possono investire in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Nessun OICR prevede l'obbligo della copertura del rischio di cambio, pertanto il rischio cambio può influenzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo.
- **Valuta:** Euro.
- **Modalità di valorizzazione delle units:** il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle units in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al successivo punto 4.2 "SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" ed all'Art. 8 "COMMISSIONI DI GESTIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

Il valore unitario delle units, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato sul quotidiano finanziario "IL SOLE 24 ORE". La Società si riserva previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore delle units di cia-

scun Fondo Interno Assicurativo.

- **Tempistica di valorizzazione delle units:** Il valore unitario delle units del Fondo Interno Assicurativo sopraindicato è determinato quotidianamente dalla Società utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo medesimo il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali. Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio dei Fondi Interni Assicurativi nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP nr 297/1996 e sue successive modifiche.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo.

Gli eventuali crediti d'imposta su Fondi di diritto italiano, agevolazioni e commissioni retrocesse dai gestori non verranno ricono-

sciute ai Contraenti ma vengono trattenute dalla Società o da terzi.

La Società gestirà i Fondi Interni Assicurativi in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni.

2. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO UNICO E DEGLI EVENTUALI VERSAMENTI AGGIUNTIVI IN UNITS

Il Contratto prevede il versamento di un premio unico, da corrispondere al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato. È possibile integrare, fin dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto, il contratto con versamenti aggiuntivi.

Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

2.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente - unitamente all'Assicurato, se persona diversa - ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il premio unico.

2.2 ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO E DECORRENZA

Le prestazioni del Contratto decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del premio unico versamento.

La data di decorrenza viene indicata nella **Lettera Contrattuale di Conferma** che viene inviata al Contraente.

2.3 PREMIO UNICO

L'importo del premio unico viene scelto dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.

L'importo minimo del premio unico è pari a Euro 5.000,00;

Il pagamento del premio unico viene effettuato dal Contraente alla Società alla data di conclusione del Contratto e viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato.

A seguito del pagamento del premio unico, la Società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma**, che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza;
- il premio unico corrisposto;

- il premio investito alla data di decorrenza del Contratto;
- la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data a cui il prezzo delle units si riferisce);
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto:
 - * il numero di units acquistate;
 - * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

2.4 VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il Contraente può effettuare versamenti aggiuntivi fin dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto. L'importo minimo di ciascun versamento aggiuntivo è pari a Euro 2.500,00 ed il pagamento dello stesso deve avvenire al momento della sottoscrizione dell'apposito Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

I versamenti aggiuntivi vengono investiti il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte della Società del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

Il pagamento del versamento aggiuntivo verrà quietanzato direttamente sul Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

Le units derivanti da ogni versamento aggiuntivo vengono aggiunte a quelle possedute prima del versamento aggiuntivo, nei Fondi Interni Assicurativi a suo tempo prescelti dal Contraente.

A seguito del pagamento del versamento aggiuntivo la Società invia al Contraente una **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**, che contiene le seguenti informazioni:

- il versamento aggiuntivo corrisposto;
- il versamento aggiuntivo investito;
- la data di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data a cui il prezzo delle units si riferisce);
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto:
 - * il numero delle units acquistate a fronte del versamento effettuato,
 - * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

2.5 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI PREMI

Il pagamento sia del premio unico che degli eventuali versamenti aggiuntivi, deve essere effettuato tramite:

- assegno circolare/bancario non trasferibile emesso all'ordine del Soggetto Incari-

- cato;
- bonifico bancario.

2.6 CONVERSIONE DEI PREMI IN UNITS

Il Contraente decide, in base alle Condizioni di Assicurazione relative al Contratto sottoscritto e nei limiti previsti dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, di destinare i versamenti in units di uno o più Fondi Interni Assicurativi scelti tra quelli proposti dal presente Contratto.

Ai fini della determinazione del numero di units, si procede come segue:

- relativamente al premio unico:
il premio unico, viene diminuito della spesa fissa applicata dalla Società di cui al successivo punto 4.1 “COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO” e viene diviso per il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello del ricevimento, da parte della Società, della Proposta-Certificato;
- relativamente agli eventuali versamenti aggiuntivi:
il versamento aggiuntivo, viene diminuito della spesa fissa applicata dalla Società di cui al successivo punto 4.1 “COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO” e viene diviso per il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello del ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

3. OPZIONI ESERCITABILI IN CORSO DI CONTRATTO

Su richiesta del Contraente, in ogni caso trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto, il valore di riscatto può essere convertito, in una delle seguenti forme:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato;
oppure
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

La conversione del valore di riscatto in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui,

- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Le condizioni contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

4. COSTI

4.1 COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

Il Contratto prevede una spesa fissa ed un caricamento di gestione da applicarsi sia sul premio unico che su ogni versamento aggiuntivo:

- spesa fissa: è pari a Euro 52,00;
- caricamento di gestione:
viene applicato il caricamento di gestione sia sull'importo del premio unico che degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della spesa fissa. Qui di seguito vengono indicate le percentuali del caricamento di gestione che vengono applicate sempre in base all'importo del premio unico versato inizialmente:

Premio Unico	Caricamento
da Euro 5.000 a Euro 9.999	6%
da Euro 10.000 a Euro 25.999	5%
da Euro 26.000 a Euro 51.999	4%
da Euro 52.000 a Euro 154.999	3%
da Euro 155.000 a Euro 259.999	2%
da Euro 260.000 a Euro 519.999	1%
oltre Euro 520.000	0%

SPESA DI RECESSO

Nel caso in cui il Contraente receda dal Contratto, la Società rimborserà al Contraente l'importo calcolato come descritto al successivo punto 7 “DIRITTO DI RECESSO” al netto di una spesa fissa pari a 50 Euro, trattenuta dalla Società a titolo di spesa di emissione del Contratto.

COSTO IN CASO DI SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

In caso di sostituzione di uno dei Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti con uno degli altri Fondi Interni Assicurativi tra quelli gestiti dalla Società in relazione al presente Contratto, è prevista un costo fisso pari a Euro 26,00 per ogni sostituzione successiva alla prima.

4.2 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dalla Società sono rappresentate da:

- a) commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, ed è pari all'1,90% su base annua. Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione in caso di decesso dell'Assicurato;
- b) gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività;
- c) le spese di pubblicazione del valore unitario delle units;
- d) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 10 "REVISIONE CONTABILE" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
- e) ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi;
- f) commissioni di gestione applicate dalla SGR: su ciascun Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

La percentuale massima delle commissioni prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) è pari a 2,40%.

Tali commissioni non tengono conto delle eventuali commissioni di overperformance, applicate dalle SGR che possono essere differenziate per tipo di OICR e che variano in funzione delle performance effettivamente realizzate dall'OICR stesso.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il diritto di trasferimento senza penalità.

Si precisa che attualmente la commissione applicata dalla Società di Gestione (SGR) non è superiore:

- dell'0,80% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Monetario;

- dell'1,50% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Obbligazionario/Bilanciato;
- del 2,20% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Azionario.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

5. DURATA E LIMITI DI ETÀ

5.1 DURATA

Per durata del contratto, si intende l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate. Questo Contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue solo nei seguenti casi:

- decesso dell'Assicurato;
- richiesta di riscatto totale;
- esaurimento delle units dal conto units.

In ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza, il Contraente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto (nei termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 6.1 "RISCATTO").

5.2 LIMITI DI ETÀ

Al momento della stipulazione del Contratto l'età minima dell'Assicurato è stabilita in 18 anni mentre non è prevista l'età massima.

L'età massima dell'Assicurato per la validità della Maggiorazione per la Garanzia Morte è stabilita in 90 anni.

6. RISCATTO, PRESTITI E DECESSO DEL CONTRAENTE

6.1 RISCATTO

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto. In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto; mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno alla Società nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto viene calcolato nei termini seguenti:

- il controvalore delle units dei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il numero di units per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società;
- l'importo così determinato viene ridotto in base alle penalità di riscatto indicate nella tabella sotto riportata, che decresce in funzione dei mesi interamente trascorsi dalla data di decorrenza.

Mese di richiesta del riscatto	Penalità di Riscatto
dal 13° al 24° mese	3%
dal 25° al 36° mese	2,75%
dal 37° mese	0%

RISCATTO PARZIALE

La modalità di calcolo in caso di riscatto parziale è la medesima, ma le penalità sopra indicate verranno moltiplicate per il controvalore delle units che si intende riscattare. Il valore minimo della penalità percentuale è in ogni caso pari a Euro 26,00.

Il riscatto parziale può essere comunque richiesto a condizione che il controvalore delle units residuo dopo il riscatto parziale sia almeno pari a Euro 2.500,00.

È possibile richiedere un successivo riscatto parziale soltanto dopo 12 mesi dalla precedente richiesta.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente alla Commercial Union Previdenza S.p.A., al numero telefonico 02/27.75.378.

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte del Contraente del Premio Unico e degli eventuali Versamenti Aggiuntivi.

Il valore del riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento del valore unitario delle units, sia per l'applicazione dei costi indicati al precedente punto 4 "COSTI" sia per le penalità di riscatto.

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito per il valore di riscatto.

6.2 PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

6.3 DECESSO DEL CONTRAENTE (solo se il Contraente è persona fisica diverso dall'Assicurato)

In caso di decesso del Contraente - fatta salva l'avvenuta designazione del subentrante, da parte del Contraente stesso nella Proposta-Certificato o nei modi previsti dalla Legge - uno fra gli aventi diritto, con annessa rinuncia degli altri, subentra nella contraenza, negli stessi diritti-obblighi del Contraente deceduto, con piena facoltà di disporre del contratto medesimo, in particolare ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto al precedente punto 6.1 "RISCATTO", oppure proseguire nel contratto stesso fino alla sua naturale scadenza. Avrà facoltà, altresì, di variare il nominativo dei Beneficiari originari.

Nel caso in cui il Contraente subentrante voglia esercitare il diritto di riscatto dovrà fornire i documenti indicati all'Art. 21 "LIQUIDAZIONI" delle Condizioni di Assicurazione, all'importo liquidato verranno applicate le penalità previste per il riscatto.

7. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del Contratto come disciplinato dal punto 2.1 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO".

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare alla Società una lettera rac-

comandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – al seguente indirizzo:
COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A.
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO
e/o rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del Contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del Contratto il premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle units del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del Contratto, moltiplicato per il numero delle units acquisite alla data di decorrenza, al netto della spesa di emissione del Contratto, dovuta alla Società, pari a 50,00 Euro.

8. SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società, mediante il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi, il trasferimento totale del controvalore delle units da qualunque Fondo Interno Assicurativo inizialmente scelto, ad un altro Fondo Interno Assicurativo della Società, scelto tra quelli previsti dal presente Contratto.

Tutti i versamenti futuri convertiti in units, confluiranno quindi nei nuovi Fondi Interni Assicurativi, nei termini già precisati.

La sostituzione può essere richiesta - dopo il periodo sopra precisato - in qualsiasi momento alle condizioni che seguono:

- la prima sostituzione è gratuita;
- ogni sostituzione successiva ha un costo fisso pari a Euro 26,00.

La procedura adottata per effettuare il trasferimento della totalità del numero delle units dal Fondo Interno Assicurativo, pre-

cedentemente scelto, ad un altro Fondo Interno Assicurativo:

- viene determinato il controvalore del numero delle units possedute del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto, in base al valore unitario delle units del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamento Aggiuntivo e/o Sostituzione Fondo;
- da tale controvalore vengono detratte Euro 26,00 - spesa sempre prevista per le sostituzioni successive alla prima -;
- il controvalore così ottenuto viene diviso per il valore unitario delle units, del nuovo Fondo Interno Assicurativo, del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamento Aggiuntivo e/o Sostituzione Fondo.

La Società invia una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo** che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per il vecchio ed il nuovo Fondo:

- il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero di units vendute ed acquistate;
- il controvalore del numero delle units alla data della sostituzione.

9. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

9.1 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ'

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento - entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 21 "LIQUIDAZIONI" delle Condizioni di Assicurazione.

9.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

10. REGIME FISCALE

10.1 IMPOSTA SUI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

10.2 DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un importo massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.

Qualora soltanto una componente del premio versato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14.

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita “di risparmio”, intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

10.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso, di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel

caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del D.P.R. 917 del 22/12/1986. Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- rendimento finanziario maturato:
 - a) se corrisposto in forma di capitale (riscatto totale o parziale) è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del D. L. nr. 461 del 21/11/1997 (attualmente 12,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale da corrispondere e l'ammontare dei premi pagati, applicando a tale importo un “equalizzatore”, vale a dire un elemento di rettifica, finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione annuale per maturazione, calcolato tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonché della data di pagamento della stessa. In base alla normativa vigente gli elementi di rettifica saranno stabiliti da apposito decreto del Ministro delle Finanze;
 - b) se corrisposte in forma di rendita vitalizia, all'atto della conversione del valore di riscatto totale in rendita, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti sono assoggettati annualmente ad un'imposta del 12,50% ai sensi del D. Lgs. n. 47 del 18/2/2000.

10.4 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

10.5 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 108 del D. Leg. 174/1995 al Contratto si applica la legge italiana.

12. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI, DEGLI ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI

12.1 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.P.A.
SERVIZIO RECLAMI
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO
TELEFAX 02 2775 245
RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti l'entità delle somme da corrispondere o l'interpretazione del contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

12.2 CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo III "Assicurazioni sulla durata della vita umana connessa ai Fondi di Investimento", quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matema-

tiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti degli aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a ROMA in VIA DEL QUIRINALE, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

13. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

14. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

14.1 PUBBLICAZIONE DEL VALORE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO, CU BPL AZIONARIO viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del rispettivo Regolamento, e pubblicato sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE" ovvero su altro quotidiano a diffusione nazionale.

La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi.

14.2 COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, viene inviata al Contraente una **Lettera di Informazione**, nella quale sono indicati:

- il numero delle units assegnate e relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e relativo numero e controvalore delle units assegnate;
- il numero delle units assegnate e relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

Per periodo di riferimento si intende l'ultima annualità antecedente l'invio della comunicazione in oggetto.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni di cui alla precedente PARTE C "INFORMAZIONI SUL CONTRATTO", a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.

La Società, infine, si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

15. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

In questa sede si rende noto che il Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, ai quali è collegato il Contratto, consegnato al Contraente unitamente alla presente e alle Condizioni Contrattuali, può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

La presente Nota Informativa è stata redatta tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 109 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 nr. 174 e nelle Circolari ISVAP nr. 249 del 19 giugno 1995, nr. 403/D del 16 marzo 2000 e nr. 474/D del 21 febbraio 2002 e nr. 518/D del 21 novembre 2003.

1.

NET UNIT

UNIT LINKED A PREMIO UNICO

NORME CONTRATTUALI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con il presente Contratto, nei termini di cui alle Condizioni di Assicurazione, la Commercial Union Previdenza S.p.A. - di seguito definita Società - contro il versamento di un premio unico, si impegna:

- a garantire ai Beneficiari designati, in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il pagamento di un Capitale Caso Morte come definito all'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO"
- ad investire il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente - al netto delle spese - in units di uno o più Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Il controvalore delle units viene comunicato al Contraente dalla Società con cadenza annuale.

ART. 2 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede che in caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con i limiti indicati all'Art. 3 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" - la Società corrisponda, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a) il controvalore delle units calcolato moltiplicando il numero delle units possedute per il valore unitario delle stesse alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Società;
- b) la maggiorazione per la Garanzia Morte - Capitale Caso Morte aggiuntivo - ottenuta applicando al premio unico le percentuali di seguito indicate, che, come illustrato nella tabella, non potranno superare gli importi massimi indicati e variano in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.

Età dell'Assicurato alla data del decesso	% Premio Unico	Importo massimo
fino a 30 anni	2,5%	Euro 13.000
Da 31 anni a 45 anni	1,5%	Euro 8.000
Da 46 anni a 55 anni	1,0%	Euro 5.000
Da 56 anni a 65 anni	0,5%	Euro 2.600
Da 66 anni a 89 anni	0,3%	Euro 1.600

La maggiorazione per la Garanzia Morte ha comunque effetto fino al compimento del 90° anno da parte dell'Assicurato.

ART. 3 LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE

La maggiorazione per la Garanzia Morte indicata nella tabella al punto b) dell'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto;
- b) avvenga entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuta a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- a) sia causato da:
 - * dolo del Contraente o dei Beneficiari;
 - * partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - * partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - * incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - * suicidio, se avviene nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del Contratto;
 - * stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.

La limitazione di cui al punto a) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- * di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del Contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- * di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore - data di perfezionamento - del Contratto;
- * di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore - data di perfezionamento - del Contratto, intendendosi per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

ART. 4 OPZIONE DI RENDITA VITALIZIA

Trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza, su richiesta del Contraente, il valore di riscatto totale può essere convertito, in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato,
- oppure
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente pagabile vita natural durante dell'Assicurato.

La conversione del valore di riscatto in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui,
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Le condizioni contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

ART. 5 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta-Certificato, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto firmate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le Norme di Legge.

ART. 6 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del Contratto il Contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 7 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente – unitamente all'Assicurato, se persona diversa - ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il premio unico.

ART. 8 DECORRENZA DEL CONTRATTO

La prestazione di cui all'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte della Società.

La data di decorrenza del contratto viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma che viene inviata al Contraente.

ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:

- decesso dell'Assicurato;
- richiesta di riscatto totale;
- esaurimento delle units dal conto units.

ART. 10 PREMIO UNICO

Le prestazioni previste, indicate all'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", sono corrisposte al Contraente da parte della Società, previo pagamento di un premio unico da corrispondere alla data di conclusione del Contratto.

L'importo minimo previsto per il premio unico è pari a Euro 5.000,00.

Il premio unico viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato e deve essere corrisposto alla data di conclusione del contratto tramite:

- assegno circolare/bancario non trasferibile emesso all'ordine del Soggetto Incaricato;
- bonifico bancario a favore del Soggetto Incaricato.

A seguito del pagamento del premio unico, la Società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza;
- il premio unico corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza;
- la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data a cui il prezzo delle units si riferisce);
- distintamente per ogni Fondo Interno Assicurativo prescelto:
 - * il numero delle units acquistate;
 - * il valore unitario delle units al quale è avvenuto l'acquisto.

La Società, alla ricorrenza annuale, invia al Contraente, la **Lettera di Informazione** che indica:

- il numero delle units assegnate e relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- dettaglio degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati ed investiti nel periodo di riferimento e relativo numero e controvalore delle units assegnate;
- il numero delle units assegnate e relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

Per periodo di riferimento si intende l'ultima annualità antecedente l'invio della comunicazione in oggetto.

ART. 11 VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il Contraente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, fin dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto, versamenti aggiuntivi da corrispondere alla data di sottoscrizione del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

L'importo minimo del Versamento Aggiuntivo è pari a Euro 2.500,00.

Gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono investiti il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte della Società, del **Modulo per Versamenti**

Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi, accompagnato dal relativo versamento.

Il pagamento del versamento aggiuntivo deve essere effettuato al momento della sottoscrizione del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi e viene quietanzato direttamente sul Modulo stesso.

Il pagamento deve essere effettuato tramite:

- assegno circolare/bancario non trasferibile emesso all'ordine del Soggetto Incaricato;
- bonifico bancario a favore del Soggetto Incaricato.

A seguito del pagamento del versamento aggiuntivo la Società invia al Contraente una **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**, che contiene le seguenti informazioni:

- il versamento aggiuntivo corrisposto;
- il versamento aggiuntivo investito;
- la data di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data a cui il prezzo delle units si riferisce);
- distintamente per ogni Fondo Interno Assicurativo:
 - * il numero delle units acquistate a fronte del versamento effettuato;
 - * il valore unitario delle units al quale è avvenuto l'acquisto.

ART. 12 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del Contratto come disciplinato dal punto 2.1 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO".

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato - al seguente indirizzo:

COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A.
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO

e/o rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del Contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del Contratto il premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle units del secondo

giorno di Borsa aperto successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del Contratto, moltiplicato per il numero delle units acquisite alla data di decorrenza, al netto della spesa di emissione del Contratto, dovuta alla Società, pari a 50,00 Euro.

ART. 13 DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, effettua la scelta di uno o più Fondi Interni Assicurativi ai quali viene collegata la quota dell'investimento.

I versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle spese, sono investiti in units di ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto, nei termini di cui al Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

Le units acquisite sono iscritte nel **Conto Units** aperto dalla Società in relazione al Contratto.

Ai fini della determinazione del numero di units, si procede come segue:

- il premio unico viene:
 - diminuito delle spese applicate dalla Società di cui al successivo Art. 17 "SPESE";
 - diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto;
- gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono:
 - diminuiti delle spese applicate dalla Società di cui al successivo Art. 17 "SPESE";
 - divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o sostituzione Fondi, purché il versamento sia stato regolarmente corrisposto.

ART. 14 INTEGRAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO E CU BPL AZIONARIO AI SENSI DELLA CIRCOLARE ISVAP N. 474/D DEL 21/02/2002

La Società precisa quanto segue:

Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito ed è

disciplinato da uno specifico Regolamento riportato nelle Condizioni Contrattuali.

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono investite le disponibilità allocate in ciascun Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il seguente:

- medio-basso per il Fondo CU BPL OBBLIGAZIONARIO;
- medio-basso per il Fondo CU BPL BILANCIATO;
- medio-alto per il Fondo CU BPL AZIONARIO.

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare i versamenti effettuati in units di uno o più Fondi Interni Assicurativi, previsti per questo Contratto.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati agli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

L'investimento in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente non può essere effettuato per un valore superiore al 10% del totale delle attività assegnate a ciascun Fondo Interno Assicurativo, con esclusione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti soprannazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri. Sono inoltre esclusi i titoli di debito emessi da altri Stati della zona A ai quali sia stato attribuito un rating pari a "AAA" o equivalente. Non potranno essere assegnati a ciascun Fondo Interno Assicurativo strumenti finanziari non quotati.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

La Società si riserva di affidare la gestione dei Fondi Interni Assicurativi e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. La Società ha comunque l'esclusiva responsabilità nel confronto degli Assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche.

In particolare si precisa che fra le cause di necessità di fusione di ciascun Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo Interno Assicurativo avente analoghe caratteristiche si individua la consistenza patrimoniale del Fondo inferiore a Euro 5.000.000,00.

Qualora la Società intenda dar corso all'operazione di fusione il Contraente riceverà una informativa preliminare con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza dell'operazione, con possibilità di riscatto senza penalità.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE UNITS
il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo sopraindicato è determinato quotidianamente dalla Società utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo medesimo il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali. Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contratta-

zioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento.

Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Ad integrazione dell'Art. 8 "COMMISSIONE DI GESTIONE" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si precisa che le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dalla Società sono rappresentate da:

- a) commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, ed è pari all'1,90% su base annua. Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione in caso di decesso dell' Assicurato;
- b) gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività;
- c) le spese di pubblicazione del valore unitario delle units;
- d) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 10 "REVISIONE CONTABILE" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
- e) ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi;
- f) commissioni di gestione applicate dalla SGR: su ciascun Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

La percentuale massima delle commissioni prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) è pari a 2,40%.

Tali commissioni non tengono conto delle eventuali commissioni di over performance, applicate dalle SGR che possono essere differenziate per tipo di OICR e che va-

riano in funzione delle performance effettivamente realizzate dall'OICR stesso.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il diritto di trasferimento senza penalità.

Si precisa che attualmente la commissione applicata dalla Società di Gestione (SGR) non è superiore:

- dell'0,80% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Monetario;
- dell'1,50% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Obbligazionario/Bilanciato;
- del 2,20% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Azionario.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, ai quali è collegato il Contratto, consegnato al Contraente unitamente alle presenti Condizioni Contrattuali e alla Nota Informativa, può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

ART. 15 VALORE UNITARIO DELLE UNITS

Il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del Regolamento, e pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale indicato nella Nota Informativa (punto 1.2 "Fondi Interni Assicurativi a cui è collegata la Presentazione"). La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi.

Nei giorni di calendario in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme Contrattuali, il valore unitario delle units quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

ART. 16 SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere alla Società, mediante il **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**, il trasferimento della totalità delle units da uno dei Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti, ad un altro dei Fondi Interni Assicurativi tra quelli gestiti dalla Società in relazione al presente Contratto.

Il controvalore delle units del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto viene così trasformato in controvalore delle units del Fondo Interno Assicurativo scelto al momento della richiesta di sostituzione.

Tutti i versamenti futuri, convertiti in units, confluiranno quindi nei nuovi Fondi Interni Assicurativi prescelti, nei termini già precisati.

Il calcolo viene effettuato, al netto della spesa sotto indicata, in base al valore unitario delle units del nuovo Fondo Interno Assicurativo, del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, del **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**.

La nuova composizione percentuale viene indicata nel Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

La sostituzione può essere richiesta - dopo il periodo sopra precisato - in qualsiasi momento ed avviene alle condizioni che seguono:

- la prima sostituzione è gratuita;
- ogni sostituzione successiva ha un costo fisso pari a Euro 26,00.

La Società invia una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo** che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per il vecchio ed il nuovo Fondo Interno Assicurativo prescelto:

- il valore unitario delle units e la data al quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero delle units vendute ed acquistate;
- il controvalore del numero delle units alla data della sostituzione.

ART. 17 SPESE

Le spese relative al presente Contratto, sono le seguenti:

SPESA FISSA

La spesa fissa viene applicata sia sul premio unico che sugli eventuali versamenti aggiuntivi. L'importo è pari 52,00 Euro.

CARICAMENTO DI GESTIONE

Viene applicato il caricamento di gestione sia sull'importo del premio unico che degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della spesa fissa. Qui di seguito vengono indicate le percentuali del caricamento di gestione che vengono applicate sempre in base all'importo del premio unico versato inizialmente:

Premio Unico	Caricamento
da Euro 5.000 a Euro 9.999	6%
da Euro 10.000 a Euro 25.999	5%
da Euro 26.000 a Euro 51.999	4%
da Euro 52.000 a Euro 154.999	3%
da Euro 155.000 a Euro 259.999	2%
da Euro 260.000 a Euro 519.999	1%
oltre Euro 520.000	0%

ART. 18 RISCATTO

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, è prevista la facoltà da parte del Contraente di richiedere per iscritto alla Società mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o rivolgendosi direttamente al Soggetto Incaricato il riscatto **parziale o totale** del controvalore delle units.

Il valore di riscatto viene calcolato nei termini seguenti:

- il controvalore delle units dei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il numero di units per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società;
- l'importo così determinato viene ridotto in base alle penalità di riscatto indicate nella tabella sotto riportata, che decresce in funzione dei mesi interamente trascorsi dalla data di decorrenza.

Mese di richiesta del riscatto	Penalità di Riscatto
dal 13° al 24° mese	3%
dal 25° al 36° mese	2,75%
dal 37° mese	0%

Il valore di riscatto parziale viene determinato con i medesimi criteri previsti per il riscatto totale salvo il fatto che, in questo caso, la penalità percentuale è da applicarsi limitatamente al controvalore delle units che si intendono riscattare. Il valore minimo della penalità percentuale è in ogni caso pari a Euro 26,00.

Il riscatto parziale può essere richiesto a

condizione che il controvalore residuo del numero delle units rimanenti sul Conto Units, sia pari o superiore a 2.500,00 Euro.

È possibile richiedere un successivo riscatto parziale soltanto dopo 12 mesi dalla precedente richiesta.

La liquidazione del valore di riscatto totale comporta l'immediato scioglimento del Contratto, mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per il controvalore di numero di units residue. In ogni caso, il valore di riscatto viene corrisposto al Contraente al netto delle imposte previste dalla Legge.

ART. 19 PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

ART. 20 DECESSO DEL CONTRAENTE (solo se il Contraente è persona fisica diversa dall'Assicurato)

In caso di decesso del Contraente - fatta salva l'avvenuta designazione del subentrante, da parte del Contraente stesso nella Proposta-Certificato o nei modi previsti dalla Legge - uno fra gli aventi diritto, con annessa rinuncia degli altri, subentra nella contraenza, negli stessi diritti-obblighi del Contraente deceduto, con piena facoltà di disporre del Contratto medesimo, in particolare ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto al precedente Art. 18 "RISCATTO", oppure proseguire nel Contratto stesso fino alla sua naturale scadenza. Avranno facoltà, altresì, di variare il nominativo dei Beneficiari originari.

Colui che subentra nella contraenza dovrà compilare il Modulo di Cambio Contraenza fornito dalla Società accompagnato dalla seguente documentazione:

- Certificato di morte del Contraente rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- se il Contraente NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- se il Contraente HA lasciato testamento: **copia autenticata del testamento** e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed **atto**

di notorietà ovvero **dichiarazione autentica sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo).

Nel caso in cui il Contraente subentrante voglia esercitare il diritto di riscatto dovrà fornire i documenti indicati al successivo Art. 21 "LIQUIDAZIONI" oltre ai sopraindicati documenti. L'importo da liquidare verrà determinato con le stesse modalità previste per il riscatto.

ART. 21 LIQUIDAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Solo nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione - indirizzate comunque a Commercial Union Previdenza S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;

oppure

- inviate a Commercial Union Previdenza S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

I 30 giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva:

- al Soggetto Incaricato;

oppure

- alla Società.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata - distintamente per tipo di richiesta effettuata - dalla seguente documentazione:

IN CASO DI MORTE

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;

- certificato medico indicante la causa del decesso;

- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità giuridica, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);*

- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità giuridica, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);*

- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;

- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:

* copia di un valido documento di identità;

* fotocopia del codice fiscale;

* dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N.;

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

- il Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenti-

cate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:

- * copia di un valido documento di identità;
- * fotocopia del codice fiscale;
- * dichiarazione sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N.;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto, da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo netto o lordo che intende riscattare nel Modulo di richiesta di liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale;
- il Contraente dovrà indicare nel Modulo di richiesta di liquidazione l'eventuale scelta di opzione di conversione del valore del riscatto totale in rendita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che il Contraente invii una dichiarazione scritta relativamente a tale scelta;
- nel caso di scelta di conversione del valore di riscatto totale in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, annualmente e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere presso il Soggetto Incaricato, la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in vita.

La Società si riserva di chiedere, in entrambi i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisi-

zione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata.

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

ART. 22 CESSIONE, PEGNO, VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo e comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal Contraente, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, richiede l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, deve essere richiesta dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente.

ART. 23 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata in Proposta-Certificato può essere in qualsiasi momento modificata con comunicazione scritta del Contraente alla Società tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante disposizione testamentaria, nei termini previsti dal Codice Civile. La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che verificatosi l'evento i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

ART. 24 TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Fermo restando che i versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle spese, sono convertiti in units, nei Fondi Interni Assicurativi prescelti, resta inteso che la titolarità dei Fondi Interni Assicurativi rimane di proprietà della So-

cietà.

ART. 25 **DPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Certificato del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 26 **IMPOSTE**

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 27 **TRASFORMAZIONE**

Il presente Contratto non può, in nessun caso,

essere trasformato in altro tipo di Contratto.

ART. 28 **ARROTONDAMENTI**

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente e all'Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

L'arrotondamento della seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 29 **FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

2.

NET UNIT UNIT LINKED A PREMIO UNICO

REGOLAMENTO

DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO, CU BPL AZIONARIO

■ ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

La Società ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in tre Fondi Interni Assicurativi, denominati *CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO, CU BPL AZIONARIO*.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, sceglie uno o più Fondi Interni Assicurativi tra quelli predisposti dalla Società.

■ ART. 2 SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in units di uno o più Fondi Interni Assicurativi prescelti.

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società:

- in units di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare, sia di diritto italiano che di diritto comunitario (U.E.) – OICR che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”-;
- in titoli mobiliari di tipo azionario e obbligazionario quotati in mercati ufficiali o re-

golamentati, appartenenti all'OCSE anche (o prevalentemente) emessi da aziende del Gruppo **BIPIELLE**.

■ ART. 3 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

A ciascun Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un Contratto espresso in units di uno o più Fondi Interni Assicurativi prescelti.

■ ART. 4 DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI

Il Contraente decide, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare i versamenti effettuati in units di uno o più Fondi Interni Assicurativi, denominati *CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO, CU BPL AZIONARIO*.

I capitali conferiti a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto sono investiti dalla Società nel rispetto dei limiti previsti dagli Artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

■ ART. 5 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO *CU BPL OBBLIGAZIONARIO*

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo *CU BPL OBBLIGAZIONARIO* secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Tipologia di Comparto	% dei Capitali Investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITÀ	0%	10%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO	65%	85%
COMPARTO AZIONARIO	15%	25%

ART. 6 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU BPL BILANCIATO

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno CU BPL BILANCIATO secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Tipologia di Comparto	% dei Capitali Investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITÀ	0%	10%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO	40%	70%
COMPARTO AZIONARIO	30%	50%

ART. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU BPL AZIONARIO

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU BPL AZIONARIO secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Tipologia di Comparto	% dei Capitali Investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITÀ	0%	10%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO	10%	49%
COMPARTO AZIONARIO	51%	80%

ART. 8 COMMISSIONE DI GESTIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

La commissione di gestione a favore della Società è pari all'1,90% annuo, ed è calcolata quotidianamente sul valore del patrimonio netto di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

ART. 9 VALORE UNITARIO DELLE UNITS E RELATIVA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario delle units di ciascun Fon-

do Interno Assicurativo sopra indicato è determinato quotidianamente dalla Società ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali ed internazionali.

Il valore unitario delle units del Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle units in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo stesso.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza del Fondo stesso, al netto della commissione di gestione di cui all'Art. 8 del presente Regolamento.

Il valore unitario delle units, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato sul quotidiano finanziario *IL SOLE 24 ORE*.

ART. 10 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 161 del Decr. Leg. 58/1998, e successive modifiche che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e verifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle units.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede della Società dal primo aprile di ciascun anno con riferimento all'esercizio precedente.



Capitale Sociale Euro 9.100.000,00 (i.v.) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 17820 del 04/08/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 205 del 01/09/1988) - R.E.A. di Milano n. 1573727 - Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08745960156 - Partita IVA 12648740152
La Società ha sede legale e sociale in Italia - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano

Commercial Union Previdenza S.p.A.

Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Tel. 02.2775.1 - Fax 02.2775.204

COMPAGNIA DEL GRUPPO  **AVIVA**